

STATUTO

**PLANET SERVICE COOP.
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANAGNI FR VIA PANTANELLO 34

Numero REA: FR - 140765

Codice fiscale: 02264390606

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 166.970 di rep. ed al n. 7.500 di racc.

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DI LAVORO IN FORMA DI S.R.L.

"PLANET SERVICE COOP SOCIALE a r.l."

ART. 1 - DENOMINAZIONE

La società Cooperativa è denominata: **"PLANET SERVICE COOP SOCIALE a r.l."**

ART. 2 - COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto così come prevede art. 2514 c.c. si impone:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve	
indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di i-	
scrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità preva-	
lente.	
E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2545 octies in caso	
di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità preva-	
lente.	
<u>ART. 3 - APPLICAZIONE NORME SULLA SOCIETA'</u>	
<u>A RESPONSABILITA' LIMITATA.</u>	
Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costi-	
tutivo nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attua-	
tivi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in	
materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-	
tibili con la disciplina cooperativistica.	
Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni	
di cui alla legge del 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della	
figura di socio lavoratore e successive modificazioni ed in-	
tegrazioni.	
<u>ART. 4 - SCOPO MUTUALISTICO</u>	
La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse	
generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
zione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle	
attività sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
persone svantaggiate e pertanto di operare come Cooperativa	

sociale di tipo B, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi	
della Legge 381 dell'8 novembre 1991.	
Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma	
associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
nomiche, sociali e professionali. Al fine del raggiungimento	
degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
dinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazio-	
ne italiana.	
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
tare il principio della parità di trattamento.	
La società cooperativa potrà svolgere la propria attività an-	
che con terzi non soci.	
<u>ART. 5 - OGGETTO</u>	
La cooperativa ha per oggetto con riferimento ai requisiti e	
agli interessi dei soci in quanto segue:	
- assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili ed ai mi-	
nori;	
- Gestione di comunità di alloggio, case albergo, di riposo e	
protette e centri di accoglienza;	
- Promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educa-	
tiva, culturale, ricreativa, ecc. , eventualmente con annessi	

pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- gestione di centri di accoglienza, centri diurni per minori, anziani ed inabili;
- gestione di servizi educativo - assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- Iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- Attività di segretariato sociale;
- Gestione asili nido , ludoteche, piscine, centri sportivi e palestre;
- Attività educative e didattiche;
- Servizi scolastici integrativi di assistenza educativa e di base all'handicap, servizi educativi estivi;
- Gestione sale di proiezione cinematografica e teatri;
- Gestione di corsi di recupero scolastici per ogni ordine e grado di scuola;
- Attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale;
- Organizzazione congressi, convegni, seminari di studi, tavole rotonde, corsi di aggiornamento professionale;
- Promozione creazione e Gestione di sportelli per il cittadino, in grado di agevolarne il rapporto con le Istituzioni;

- Perizie e consulenze tecniche urbanistiche, gestioni parte-	
tiche catastali;	
- Gestione e verifiche su tributi e imposte;	
- Gestione pratiche di sanatorie di abusi edilizi e tributa-	
rie;	
- Gestione di "Parcheggi";	
- Organizzazioni feste, eventi, concerti, spettacoli teatrali;	
- Organizzazioni attività turistiche, viaggi organizzati com-	
pleti;	
- Realizzazione e gestione di servizi nel settore sanitario,	
paramedico e di assistenza alla persona;	
- Gestione canili;	
- Attività dei musei e conservazione dei luoghi e dei monu-	
menti storici;	
- Gestione di biblioteche ed archivi;	
- Attività di pulizie, disinfestazioni e derattizzazioni;	
- Creazione e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private	
e parchi - giochi;	
- Attività di giardinaggio in senso ampio, ivi compreso il	
rimboschimento;	
- Gestione di impianti e packaging;	
- Lavorazioni di ogni tipo per conto di terzi;	
- Attività di gestione, manutenzione, pulizia, revisione e	
riparazione di impianti industriali e macchinari di ogni ge-	
nere;	

- Attività di pitturazione e verniciatura;	
- Trattamenti di prima pulizia per la rimozione di scritte,	
di manifesti e di depositi da inquinamento atmosferico;	
- Applicazione di prodotti protettivi e ritardanti per il de-	
posito di sostanze inquinanti su superfici verticali;	
- Smaltimento dei rifiuti solidi urbani;	
- Raccolta di materiale cartaceo da destinare ai centri di	
recupero per il riciclaggio;	
- Gestione di magazzini, facchinaggio e movimentazione merci;	
- Carico, scarico, autotrasporto, magazzinaggio di merci per	
conto terzi;	
- Servizio trasporto persone, bus, navette, trasporto scola-	
stico e taxi;	
- Gestione di mense aziendali e scolastiche, pizzerie, bar,	
ristoranti, alberghi, discoteche, pubs e locali in genere,	
ristorazione pubblica, catering, manutenzioni civili ed indu-	
striali di ogni ordine e tipo;	
- Pulizia e protezione con idrorepellenti e prodotti chimici	
di monumenti di valore archeologico;	
- Gestione lampade votive;	
- Installazione e manutenzione di impianti elettrici, idrau-	
lici e di riscaldamento;	
- Lavori di falegnameria;	
- Lavori di edilizia in senso ampio;	
- Costruzione, installazione e manutenzione di infissi;	

- Assemblaggio e assistenza di computer, HI-FI e televisori;	
- Attività di marketing e piani di promozione commerciale e di comunicazione sociale;	
- Realizzazione e gestione siti Web;	
- Realizzazione e distribuzione materiale pubblicitario propagandistico ed informativo;	
- Gestione call-center.	
Per lo svolgimento delle suindicate attività ed anche ai fini dell'iscrizione nell'apposito Albo delle Cooperative a mutualità prevalente, la suddetta cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed eventualmente, in misura residuale anche delle prestazioni di terzi.	
La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali ed in ogni caso direttamente attinenti ai medesimi, quali, a solo scopo esemplificativo e non esaustivo:	
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese o società specie se svolgono attività analoghe o accessorie a quelle proprie della cooperativa;	
- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed Istituti economici, consortili e fideiussori, diretti a sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	

	- concedere avalli, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-	
	to del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderis-	
	sce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	- chiedere prestiti anche sotto forma di apertura di credito	
	in conto corrente;	
	- stipulare contratti di leasing, di mutuo ed altre operazio-	
	ni di finanziamento;	
	- effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e	
	secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in	
	materia, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e ri-	
	sparmio tra i soci; le modalità di svolgimento di tale atti-	
	vità sono definite con apposito regolamento approvato dal-	
	l'assemblea sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico sotto qualsiasi forma.	
	La cooperativa per svolgere il conseguimento dello scopo so-	
	ciale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione edile e il potenziamento aziendale, programmando:	
	a) l'acquisizione di attrezzature tecnologicamente avanzate,	
	necessarie per l'ottimale gestione dei servizi su indicati;	
	b) la realizzazione di una sede operativa di lavoro per l'ac-	
	quisizione degli strumenti di lavoro necessari, quali: compu-	
	ter, tavoli da lavoro, macchinari industriali ed ogni altro	

occorrente per essere sempre pronti all'avanguardia in base
alle richieste del mercato;

c) la preparazione dei soci tramite lo studio e la partecipazio-
ne ai corsi di aggiornamento inerenti le attività espleta-
te.

ART. 6 - SEDE

La società cooperativa ha la sede legale ad Anagni (FR) al-
l'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter
delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi
e termini di legge.

ART. 7 - DURATA

La durata della società cooperativa è stabilita a tempo in-
determinato.

ART. 8 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori deve essere inferiore a venti
a norma dell'art. 2519 c.c.; in caso di superamento di detto
limite la società cooperativa dovrà adottare in quanto compa-
tibili le disposizioni sulla società per azioni previa modi-
fica del presente Statuto, a tal fine gli amministratori han-
no l'obbligo di convocare l'assemblea per le necessarie deli-
bere.

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che e-

esercitano arte e mestieri attinenti alla natura dell'impresa
esercitata dalla cooperativa e che per loro capacità, attitudi-
dine e specializzazione professionale possono cooperare all'
esercizio dell'impresa e al suo sviluppo.
Possono essere soci in applicazione della Legge 381/91 perso-
ne fisiche volontarie, che prestino la loro opera gratuita-
mente a condizione che il loro numero non superi la metà del
numero complessivo dei soci.
I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del
libro soci e la loro attività è disciplinata dall'art. 2 del-
la stessa legge 381/91.
Possono essere soci altresì elementi tecnici ed amministrati-
vi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento
della società cooperativa.
La cooperativa può accogliere nei limiti di un terzo del to-
tale dei soci cooperatori dei soci apprendisti, privi di pra-
tica professionale, per un periodo di formazione non superio-
re ai cinque anni.
Ai soci apprendisti sono riconosciuti i seguenti diritti:
1) possono assistere all'assemblea dei soci, esprimere le lo-
ro opinioni ma non hanno diritto al voto;
2) partecipano alla ripartizione degli utili in ragione del
50% (cinquanta per cento) di quello riconosciuto ai soci or-
dinari.
Si impegnano a seguire corsi di specializzazione con le moda-

lità previste dall'organo amministrativo.

ART. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso socio cooperatore dovrà presentare

all'organo amministrativo domanda iscritta contenente:

- il nome, il cognome, il luogo di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, nonchè per le persone giuridiche, luogo e data di costituzione;

- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda ed in caso di ammissione stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci a norma dell'Art. 2528 c.c.

<u>ART. 10 OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI</u>	
Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l'importo	
della quota sociale. Il nuovo socio ammesso deve versare i-	
noltre il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assem-	
blea in sede di approvazione di bilancio.	
Il socio è obbligato altresì a mettere a disposizione la pro-	
pria capacità professionale e il proprio lavoro in relazione	
al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quan-	
tità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coopera-	
tiva stessa come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato	
e fermo restando le esigenze della cooperativa.	
I soci sono obbligati inoltre all'osservanza dello Statuto,	
dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente a-	
dottate dagli organi sociali.	
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-	
l'amministrazione.	
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
medesimi.	
<u>ART. 11 TRASFERIMENTO E CARATTERISTICHE DELLE QUOTE.</u>	

Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di partecipazio-	
zione ai sensi del VI comma dell'art. 2530 c.c.	
Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
desimo.	
La quota di partecipazione è nominativa e non può essere sot-	
toposta a pegno o vincoli volontari.	
<u>ART. 12 MORTE DEL SOCIO</u>	
In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno alternati-	
vamente:	
- diritto alla liquidazione della quota effettivamente versa-	
ta nella misura e con le modalità di cui all'art. 15 del pre-	
sente Statuto;	
- diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione	
che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
dell'organo amministrativo.	
<u>ART 13 - RECESSO</u>	
Oltre che nei casi previsti dalla Legge il socio cooperatore	
può recedere:	
- qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
- qualora non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
giungimento degli scopi sociali;	
- qualora il rapporto di lavoro subordinato autonomo o di al-	
tra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	

	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i
	motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimi-
	no il recesso.
	Il recesso non può essere parziale per le modalità e per
	l'efficacia del recesso, si rinvia all'art. 2532 c.c.
	<u>ART. 14 - ESCLUSIONE</u>
	L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci cooperatori
	dell'organo amministrativo oltre che nel caso indicato dal-
	l'art. 2531 c.c. anche nei casi previsti dall'art. 2533 c.c.
	e nei seguenti altri casi:
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento;
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni
	dalla comunicazione.
	<u>ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI</u>
	In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, e-
	sclosure e/o morte, vige l'assoluto divieto di distribuzione
	delle riserve e di computo delle riserve. Tuttavia i soci re-
	ceduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbiano
	scelto di essere liquidati, hanno soltanto diritto alla li-
	quidazione della quota di capitale effettivamente versata.
	<u>ART. 16 - AMMINISTRATORI</u>
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-

cisione dei soci in sede della nomina:	
a) da un amministratore unico;	
b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più	
membri, secondo il numero determinato dei soci al momento	
della nomina;	
c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiun-	
ti o da esercitarsi a maggioranza.	
Gli amministratori possono essere anche non soci nei limiti	
di cui all'art. 2542 c.c.	
In caso di nomina di amministratore unico lo stesso deve es-	
sere nominato necessariamente tra i soci cooperatori.	
<u>ART.17 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE</u>	
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
nomina.	
Gli amministratori sono rieleggibili.	
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
è stato ricostituito.	
<u>ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
bri un presidente.	
Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere	
adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	

del consenso espresso per iscritto.	
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
carica, non computandosi le astensioni senza indugio nel li-	
bro delle decisioni degli amministratori.	
La relativa documentazione è conservata dalla società.	
<u>ART. 19 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il consiglio	
di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
mente informati sulle materie da trattare.	
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in	
caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché	
l'ordine del giorno.	
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
ve, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato mem-	
bro dell'Unione Europea.	
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	

consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
<u>ART. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u>
L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
L'organo amministrativo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico , con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, anche disgiuntamente. A norma dell'art. 2544 c.c. non possono essere delegati dagli amministratori oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c. i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Nel caso di nomina di più amministratori , al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-

buiti in via disgiunta e altri in via congiunta.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori
per il compimento di determinati atti o categorie di atti de-
terminandone i poteri.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più
amministratori, in caso di opposizione di un amministratore
all'operazione che un altro intende compiere, competenti a
decidere sull'opposizione sono i soci.
<u>ART. 21 - RAPPRESENTANZA</u>
L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappre-
sentanza della società spetta al presidente del consiglio di
amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nomi-
nati.
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza
della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-
mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede
di nomina i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-
gli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro
conferiti nell'atto di nomina.
<u>ART. 22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI</u>
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per ragioni del loro ufficio.
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'in-

dennità annuale da determinare alla chiusura dell'esercizio.	
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
<u>ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO</u>	
Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. e comunque del secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.	
Il collegio Sindacale potrà altresì essere nominato qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo.	
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.	
Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
L'assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.	
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
Essi sono rieleggibili.	
Il Collegio sindacale esercita il controllo di gestione e contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul corretto funzionamento.	

	Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di	
	legge.	
	<u>ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI</u>	
	I soci decidono sulla materia riservata alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore;	
	d) la modificazione dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	<u>ART. 25 - DIRITTO DI VOTO</u>	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, da	
	almeno tre mesi.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	<u>ART. 26 - CONSULTAZIONE SCRITTA E</u>	

<u>CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO</u>	
Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci, possono	
essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla	
base del consenso espresso per iscritto.	
In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci	
e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisio-	
ne da adottare, fissando un termine non inferiore ad 8 (otto)	
giorni, entro il quale il socio deve far pervenire, presso la	
sede sociale, il proprio consenso. alla stessa.	
Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che	
dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.	
Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per	
iscritto, le decisioni dei soci adottate, a norma del presen-	
te articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
delle decisioni dei soci.	
<u>ART. 27 ASSEMBLEA</u>	
Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate	
nel precedente art. 24 lettere b), D), e) ed f), nonchè in	
tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più ammi-	
nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci, devono es-	
sere adottate mediante deliberazione assembleare.	
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel terri-	

	torio di un altro stato membro dell'Unione Europea.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto	
	giorni prima dell'adunanza con lettere raccomandata, ovvero	
	mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviata ai	
	soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente	
	al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comuni-	
	cato alla società ed annotato nel libro dei soci, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dai libri sociali.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione del-	
	l'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e	
	sottoscritto per presa visione del socio destinatario.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco della materia da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita: comunque anche in seconda convocazione	
	valgono le medesime maggioranze previste per la prima convo-	
	cazione.	

	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'int-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci se	
	nominati, sono presenti informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sinda-	
	ci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da con-	
	servarsi agli atti della società nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione e su tutti gli argomenti po-	
	sti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	<u>ART. 28 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:</u>	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal pre-	
	sidente del consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina	
	del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più	
	anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con	
	poteri disgiunti o congiunti).	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	<u>ART. 29 DELEGHE</u>	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che	
	deve essere conservata dalla società. Nella delega deve esse-	
	re specificato il nome del rappresentante con l'indicazione	
	di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	

	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per la seconda convocazione.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indi-	
	pendentemente dal loro ordine del giorno.	
	Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci	
	soci.	
	<u>ART. 30 VERBALE DELL'ASSEMBLEA</u>	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o	
	dal Notaio.	
	<u>ART. 31 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</u>	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei	
	voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza as-	
	soluta dei voti.	
	I casi previsti dal precedente art. 24 lettere d), e), ed	
	f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza assoluta dei voti.	
	<u>ART. 32 PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	

	Il Patrimonio della cooperativa è costituito da:	
	a) dal capitale sociale:	
	b) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria formata dagli utili netti a	
	norma dell'art. 34 lettera a) del presente statuto;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve come precisato nel precedente articolo 3) sono in-	
	divisibili e conseguentemente non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè	
	all'atto del suo scioglimento.	
	<u>ART. 33 CAPITALE</u>	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il cui	
	valore nominale non può essere inferiore ad euro 25,00 (ven-	
	ticinque), né superiore ad Euro 500,00 (cinquecento).	
	<u>ART. 34 BILANCIO E UTILI</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	

	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricor-	
	rano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364	
	c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di rela-	
	zione sulla gestione.	
	La decisione che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali nei seguenti modi:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dall'art. 35 del presente	
	Statuto;	
	e) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all'art.	
	2514 lett. a) c.c.;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Le distinzioni di cui ai punti c), d), ed e) sono consentite	

solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui
alle precedenti lettere a) e b).

ART.35 - RISTORNI

I soci che approvano il bilancio possono deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, mediante costituzione di un apposito fondo di riserva , oppure mediante ripartizione diretta ai soci.

In quest'ultimo caso, il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici. I soci possono deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, nei limiti e nei modi previsti dalla legge e quindi mediante: a. erogazione diretta
b. mediante assegnazione gratuita di quote sociali

ART. 36 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale. In tutta le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza.

	In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, a norma dell'art. 2514 c.c., sarà devolu-	
	to ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i di-	
	videndi eventualmente maturati.	
	<u>ART. 37 - REGOLAMENTI</u>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattut-	
	to per regolamentare i rapporti tra la società ed i soci, de-	
	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-	
	provazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie.	
	Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro	
	che saranno instaurati con i soci lavoratori, dovrà essere	
	redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 3 a-	
	prile 2001 n. 142.	
	Firmato: Fabio Valleriani	
	" Passa Gabriella	
	" Arduini Fabiana Innocenza	
	" Manunza Luigi Salvatore	
	" Passa Emanuele	
	" Simone Pace	
	" Sonia Maracchioni	
	" Annamaria Ortolan notaio	